

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 13 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; – Arch. Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PEDOTTI MARCO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/ACQUI CALCIO 1911 DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Verano Brianza (Monza e della Brianza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO S.S.D. TERAMO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, ED AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/TERAMO CALCIO DEL 25.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Teramo Calcio di Teramo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO U.S. PALESTRINA ITOP SS ARL D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COLANTONI FRANCESCO SEGUITO GARA PALESTRINA ITOP/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Palestrina ITOP SS ARL D. di Palestrina (Roma). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIUMANA ANDREA SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO S.R.L./ZAGAROLO DEL 2.10.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 35 del 5.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello SRL di Città di Castello (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Arch. Antonio Cafiero- Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RICORSO A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/SARNESE DEL 28.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 13 ottobre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete